



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE
DEGLI OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO
COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 20/12/2017)

IN VIGORE DAL 15.01.2018

INDICE

- Art. 1 - (Oggetto del regolamento e riferimenti normativi)**
- Art. 2 - (Ambito di applicazione ed esclusioni)**
- Art. 3 - (Beni rinvenuti e consegnati all'amministrazione Comunale da soggetti esterni)**
- Art. 4 - (Beni rinvenuti e consegnati all'Amministrazione Comunale da propri operatori, soggetti pubblici esterni o da soggetti privati operanti per essa)**
- Art. 5 - (Oggetti deperibili, nocivi o sospetti tali, oggetti in cattive condizioni)**
- Art. 6 - (Pubblicità del ritrovamento di un bene smarrito)**
- Art. 7 - (Restituzione di documenti e oggetti)**
- Art. 8 - (Restituzione dei beni rinvenuti al proprietario)**
- Art. 9 - (Premio di legge al ritrovatore)**
- Art. 10 - (Stato del bene rinvenuto)**
- Art. 11 - (Spese di custodia del bene)**
- Art. 12 - (Procedure per il ritiro in caso di acquisto della proprietà del bene ritrovato da parte del ritrovatore)**
- Art.13 - (Acquisto della proprietà del bene rinvenuto da parte dell'Amministrazione Comunale)**
- Art. 14 - (Profili inerenti alla registrazione dei beni rinvenuti)**
- Art. 15 - (Disposizioni finali)**
- Art. 16 - (Norme di rinvio)**

Art. 1 - (Oggetto del regolamento e riferimenti normativi)

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni che il Codice Civile - Libro III - Titolo II, Capo III, Sezione 1, artt. 927 e seguenti attribuisce al Sindaco in materia di oggetti smarriti e ritrovati da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Loano.

Ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione la competenza in materia di oggetti rinvenuti è attribuita all'Area 1 – Servizio Comunicazione ai Cittadini e Media in sinergia con il Servizio Segreteria Generale.

2. Ai fini del presente regolamento vale l'equiparazione del possessore o del detentore al proprietario, secondo quanto stabilito dall'articolo 931 del Codice Civile.

Art. 2 - (Ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono, ai veicoli a motore con targa o muniti di documento di circolazione che ne consenta di individuare il proprietario e ad eventuali armi, munizioni esplosivi la cui accettazione è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri.

3. Ai fini del presente regolamento sono assimilate alle cose mobili i veicoli funzionanti a propulsione muscolare (biciclette, tandem a due o più ruote).

Art. 3 - (Beni rinvenuti e consegnati all'amministrazione Comunale da soggetti esterni)

Ogni oggetto ritrovato va depositato presso l'Ufficio URP il quale provvede a redigere apposito verbale di consegna, redatto in duplice copia, una della quali andrà consegnata al soggetto ritrovatore, con la descrizione dei beni consegnati e delle circostanze del ritrovamento.

Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, collane, braccialetti e le banconote straniere sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Le somme di denaro superiori all'importo di euro 100,00 (cento) in valuta corrente verranno versate presso la tesoreria comunale previa emissione della relativa reversale per l'incasso.

Art. 4 - (Beni rinvenuti e consegnati all'Amministrazione Comunale da propri operatori, soggetti pubblici esterni o da soggetti privati operanti per essa)

Quando il rinvenimento dei beni e la consegna degli stessi all'Ufficio URP sia effettuato da agenti della Polizia Locale, da agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza o da operatori dei soggetti gestori di servizi pubblici durante l'espletamento del servizio, l'Ufficio URP trattiene una copia dei relativi rapporti di servizio, qualora compilati, contenenti la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento, e redige apposito verbale, redatto in duplice copia, una della quali andrà consegnata al soggetto ritrovatore, previa verifica degli oggetti ricevuti.

I soggetti individuati al precedente comma 1 non hanno titolo per acquistare la proprietà dei beni rinvenuti durante l'espletamento del servizio.

Art. 5 - (Oggetti deperibili, nocivi o sospetti tali, oggetti in cattive condizioni)

1. I beni deperibili, per i quali non sia possibile individuare il proprietario in tempo utile per l'integrale restituzione, possono essere distrutti entro il termine massimo di 48 ore dall'avvenuto deposito, facendone annotazione sul verbale.

Analoga procedura può essere seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, quali motivi di igiene o di tutela della salute degli incaricati.

Al fine di evitare il deposito di sostanze nocive o beni deteriorabili, l'Ufficio verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato e provvede all'apertura di borse o valigie anche chiuse a chiave, redigendo apposito verbale.

Qualora siano riscontrate sostanze ritenute pericolose o nocive, sono immediatamente informate le competenti autorità di polizia o sanitarie, ovvero, quando risulti opportuno, si provvede alla distruzione immediata dell'oggetto e del suo contenitore secondo le modalità indicate dagli uffici competenti.

Nel caso di contenitore sospetto l'apertura deve avvenire a cura delle forze dell'ordine. Della procedura è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'agente incaricato, da allegare al verbale di consegna dell'oggetto.

Art. 6 - (Pubblicità del ritrovamento di un bene smarrito)

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento di un bene smarrito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 928 del Codice Civile e sono realizzate mediante pubblicazione quindicinale di apposito elenco descrittivo all'Albo Pretorio on line del Comune.

2. L'elenco dei beni rinvenuti verrà pubblicato altresì sul sito informatico dell'Ente per 365 giorni in apposita pagina dedicata.

Art. 7 - (Restituzione di documenti e oggetti)

Per i documenti di identificazione personale o per documenti riconducibili a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede nel Comune di Loano, il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale comunica il ritrovamento agli interessati, tramite lettera in busta chiusa a mezzo messi comunali.

Per i documenti di identificazione personale o per documenti riconducibili a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in altri Comuni, l'Ufficio provvede ad effettuare l'invio degli stessi presso la struttura deputata del Comune di residenza.

Qualora i documenti siano rinvenuti all'interno di portafogli, borse o simili, l'Amministrazione Comunale provvede alla spedizione solo dei medesimi, portando a conoscenza l'interessato di quanto rimasto in deposito presso il competente Ufficio che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta.

Quando il documento in questione sia un libretto di assegni, una tessera Bancomat, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà ad inviare gli stessi alla banca emittente (sede generale) affinché essa provveda alla riconsegna al titolare. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.

I documenti appartenenti a cittadini stranieri sono inviati alle rappresentanze consolari in Italia del Paese di residenza.

Le carte, i permessi di soggiorno o assimilabili sono consegnate alla Questura del luogo del rilascio.

Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, di cui non è possibile rintracciare il proprietario, sono distrutti redigendo apposito verbale nei termini di cui al comma precedente.

Quando vengono depositate all'Ufficio targhe di autoveicoli, motoveicoli o simili si procederà come segue:

- a. per le targhe di veicoli immatricolati nella Provincia di Savona, l'Ufficio effettuerà accertamenti con l'ausilio del Comando di Polizia Locale per risalire al proprietario;
- b. se trattasi di persone residenti in Loano si provvederà ad inviare comunicazione della

disponibilità delle targhe ritrovate;

c. per i non residenti si invierà comunicazione di avvenuto ritrovamento con invito al ritiro;

d. per le targhe di veicoli immatricolati in altre province l'Ufficio invierà le targhe agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile competenti per territorio.

Le targhe non ritirate, verranno inviate all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Della restituzione di documenti di identità e di targhe viene data comunicazione al locale Comando dei Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Art. 8 - (Restituzione dei beni rinvenuti al proprietario)

1. La restituzione del bene rinvenuto al proprietario o al soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'articolo 931 del Codice Civile è effettuata dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico il quale accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata per iscritto al ritiro.

Chi si dichiara proprietario del bene rinvenuto ha l'onere di fornire la descrizione particolareggiata del medesimo, ed esibire, qualora fatta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

Gli oggetti depositati o il loro prezzo non possono essere restituiti a minori od a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

In caso di decesso del proprietario l'Ufficio provvede nei limiti dell'ordinaria diligenza, affinché gli oggetti siano riconsegnati ad un legittimato per legge o agli eredi, purché muniti di autocertificazione attestante la condizione di eredi. Qualora gli eredi siano più d'uno il bene sarà consegnato previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati.

L'operatore dell'Ufficio URP redige apposito verbale di consegna del bene rinvenuto per il quale è richiesta la restituzione, contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene stesso.

L'Ufficio URP non è tenuto a fornire ai soggetti interessati alcun chiarimento sugli oggetti depositati o dare informazioni che esulino da quelle previste per le forme di pubblicità.

Art. 9 - (Premio di legge al ritrovatore)

Ai sensi dell'art. 930 del C.C., qualora ne faccia richiesta, al ritrovatore spetta un premio pari a un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede la cifra di € 5,16, il premio per il sovrappiù è pari ad un ventesimo. Se trattasi di cosa diversa dal denaro il valore viene stabilito dal Giudice.

Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio.

L'Ufficio comunicherà al proprietario i dati personali del rinvenitore, fatto salvo il diniego dello stesso rinvenitore.

L'Ufficio resta del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra proprietario e rinvenitore.

Art. 10 - (Stato del bene rinvenuto)

1. L'Amministrazione Comunale prende in carico il bene rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo, salvo questa non sia necessaria per prevenire danni all'Amministrazione stessa od alle sue strutture.

2. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali irregolarità o danni che possono verificarsi prima della consegna dei beni rinvenuti al competente Ufficio.

Art. 11 - (Spese di custodia del bene)

Il proprietario per ritirare l'oggetto depositato deve pagare, ai sensi dell'art. 929 del C.C. una somma, a titolo di rimborso delle spese occorse per la custodia nella misura indicata dall'apposita deliberazione della Giunta, maggiorata delle spese postali eventualmente sostenute.

Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo è dovuto anche dal ritrovatore, qualora egli acquisisca la proprietà del bene ai sensi dell'articolo 929 del Codice Civile.

Le somme di denaro vengono introitate sull'apposito capito del bilancio comunale.

Art. 12 - (Procedure per il ritiro in caso di acquisto della proprietà del bene ritrovato da parte del ritrovatore)

Ai sensi dell'art. 929 del Codice Civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa, oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale comunica per iscritto all'interessato la messa a disposizione del bene.

Il ritrovatore può ritirare il bene entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1, previo pagamento delle spese di cui all'art. 11.

Decorsi i termini previsti comma 2, senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l'oggetto, questo passerà di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Sono esclusi dalla consegna al ritrovatore i documenti ed oggetti contenenti dati sensibili o personali.

La consegna del bene al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità.

Art.13 - (Acquisto della proprietà del bene rinvenuto da parte dell'Amministrazione Comunale)

Decorsi i termini di cui all'articolo 929 del Codice Civile ed il periodo ulteriore definito dal precedente articolo 12 senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare il bene rinvenuto, questo diviene di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Gli oggetti divenuti così di proprietà del Comune possono:

- a) essere alienati secondo le disposizioni del Regolamento comunale per l'alienazione dei beni patrimoniali.
- b) essere destinati ad uffici dell'Amministrazione qualora presentino valore strumentale;
- c) essere ceduti gratuitamente ad istituti di beneficenza, enti pubblici, cooperative, associazioni ed altri enti senza fini di lucro, aventi sede nel Comune di cui alla Risoluzione di Giunta Comunale n. 14 del 06 marzo 2013,

Art. 14 - (Profili inerenti alla registrazione dei beni rinvenuti)

Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio URP è registrato, anche con l'ausilio di programmi informatici che ne facilitino la catalogazione ed il reperimento, con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.

In sede di registrazione sono annotati tutti gli oggetti.

A seguito della registrazione sono trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato o al bene rinvenuto.

Tutti i verbali delle operazioni concernenti i beni consegnati al competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale sono tenuti in ordine progressivo mensile.

Art. 15 - (Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Art. 16 - (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dall'articolato del presente Regolamento si fa riferimento alle norme specifiche che regolano la materia